

1.



REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO POPOLARE ITALIANO

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 138/A VI Legislatura

Modifica della L.R. 14 giugno 1996, n.8

Relazione

La finalità di questa proposta di legge è quella di recuperare le esperienze e le professionalità pluriennali dei titolari delle agenzie-viaggiatori esistenti sul nostro territorio, attualmente impediti dalla L.R. 14 giugno 1996, n.8, a richiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo. L'attuale normativa discrimina di fatto i titolari delle agenzie-viaggiatori che non possono maturare i requisiti previsti all'art.8 della succitata L.R., proprio perchè impegnati nella loro attività ; e pertanto non possono contemporaneamente svolgere la loro opera nelle Agenzie di Viaggi.

Pur essendo quindi operatori del settore da lunga data, non vengono messi nella condizioni di poter richiedere l'autorizzazione regionale nell'ambito delle disposizioni e delle previsioni della legge regionale.

Tale situazione produce di fatto trattamenti di privilegio e disparità di opportunità tra gli operatori del settore ; contribuisce alla salvaguardia di un oligopolio immotivato che non ha nessuna giustificazione in quanto discrimina professionalità ed esperienze esistenti e non si concilia con gli interessi pubblici dell'utenza.

D'altro canto è da rilevare che le agenzie-viaggiatori attualmente operanti e regolarmente autorizzate sono soltanto poco più di 20 su tutto il territorio regionale. I titolari di dette agenzie sono stati discriminati dalla legge 8/96 in quanto non hanno potuto presentare istanza per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo e sono stati così posti fuori mercato.

Si trovano irrimediabilmente fuori dalle graduatorie regionali degli aspiranti all'apertura di agenzie viaggi, pur avendo maturato una pluriennale esperienza nel settore.

Da ciò scaturisce la necessità di sanare questa assurda situazione, consentendo la regolarizzazione quali agenzie viaggi ai titolari delle agenzie viaggiatori.



REGIONE PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO POPOLARE ITALIANO

2.4

Art.1

La prova del possesso delle conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo, in qualità di titolare e di direttore tecnico di cui all'art.8 della L.R. 14 giugno 1996, n.8, viene fornita oltre che dalle certificazioni ivi previste, anche dalla certificazione comprovante la titolarità di Agenzia-viaggiatori, regolarmente autorizzata ed esercitata, alla data di entrata in vigore della presente Legge, da almeno sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente ;
Ovvero dalla certificazione comprovante la titolarità di Agenzia-viaggiatori, regolarmente autorizzata ed esercitata alla data di entrata in vigore della presente Legge, per un periodo inferiore a 6 anni, ma non inferiore a 3 anni, qualora il richiedente dimostri di avere svolto altresì attività a titolo dipendente per almeno 5 anni, presso un'agenzia viaggiatori o agenzia viaggi.

Art.2

I certificati attestanti l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, sono rilasciati dalle Camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura territorialmente competenti per le attività svolte in forma autonoma ; dall'Ufficio Provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro, per l'attività svolta in forma dipendente.

Norma transitoria

Ai titolari di agenzie-viaggiatori che si trovino nelle condizioni di cui all'art.1, a domanda, viene concessa l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggio e turismo, anche in deroga al disposto di cui all'art.4 della Legge regionale n.8/96 2° comma.

Luigi Sarbelli - SARBELLI

Luigi Cera - CERA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliare il.....